

Quattro lettere ministeriali inedite di M. Delfico nell'Archivio di Stato di Pescara

di Mario Q. Lupinetti*

1 – Il 14 febbraio 1806 «alle ore 21 e mezza d'Italia»¹ le truppe francesi del Generale Massena che scortavano Giuseppe Bonaparte comandante in capo dell'esercito entravano a Napoli ponendo fine alla dinastia borbonica e venivano così realizzate quelle dichiarazioni contenute nel bollettino 37 del 3 gennaio della Grande Armata². Due giorni dopo, il 16, vi entrava anche Giuseppe che governerà il Regno all'inizio in nome del fratello Imperatore³ che il 30 marzo lo nominerà Re con il titolo prima di "Napoli e Sicilia", poi delle "Due Sicilie".

Giuseppe Napoleone, il Re filosofo che aveva studiato all'Università di Pisa, avviò immediatamente la riforma dello Stato che aveva appena conquistato adottando una legislazione esemplata su quella francese in modo da modificare, sia la struttura del governo, sia quella amministrativa del Regno. Molte furono le novità che ne rivoluzionarono il secolare assetto e quindi il governo quale era stato disegnato a partire almeno da Carlo di Borbone. Per quanto riguarda la struttura amministrativa, con determinazione del 31 marzo 1806 veniva istituito il Ministero dell'Interno (assegnato con altra

determinazione al francese Andrea Francesco Miot)⁴, mentre il precedente 3 marzo era stato istituito il Ministero di Polizia a capo del quale era stato posto il corso Cristoforo Saliceti; di rilevanza costituzionale era il Consiglio di Stato di cui tra poco ci occuperemo. Radicale fu la modifica della struttura amministrativa anche in sede locale definita «il più incisivo e duraturo intervento (...) destinato a lasciare il segno più profondo»⁵. Infatti, con le Leggi del 2 agosto e del 18 ottobre 1806 fu operata un'autentica rivoluzione dell'assetto amministrativo del Regno che fu diviso in 13 (saranno 14 con la Legge 19 gennaio 1807) province, pressappoco corrispondenti alle precedenti, governate da Intendenti, sostituiti ai Presidi borbonici, assistiti a latere dai Consigli d'Intendenza.

Molto incisiva fu dunque la riforma delle amministrazioni locali; i Comuni furono amministrati da Consigli di decurioni⁶ scelti dapprima tra i proprietari e successivamente anche tra i professionisti e gli artigiani; i decurioni dovevano riunirsi nel mese di maggio per eleggere il Sindaco, due Eletti e «tutti gli ufficiali addetti all'amministrazione, e servizio della comunità», come recitava l'art. 7, Titolo I della Legge del 18 ottobre 1806⁷. L'autonomia dei Comuni era molto limitata, sottoposti al rigido controllo del Governo centrale attraverso gli intendenti⁸ che esercitavano anche "l'alta polizia", cioè erano incaricati della pubblica sicurezza avendo a disposizione la gendarmeria e le guardie provinciali. Ad ogni Intendenza era assegnato un Segretario generale, nominato dal Re, che sostituisce l'Intendente in caso «di malattia, morte, o altro impreveduto accidente». I Consigli d'Intendenza, molto simili ai Consigli di Prefettura istituiti nel Regno Italico, erano costituiti da tre membri nominati dal re, con competenza «in

* Mario Q. Lupinetti esercita la professione di avvocato a Pescara dove è nato. Si è laureato anche in Archeologia Cristiana, ha studiato Lingue e Letterature del Vicino Oriente Antico nel Pontificio Istituto Biblico di Roma ed è stato Professore Incaricato di Diritto Romano. E' socio della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e di altre Società scientifiche ed è stato Presidente dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche di Teramo. Ha pubblicato studi di storia e di filosofia del diritto, di epigrafia latina, di storia dell'arte medievale oltre a studi su Gabriele d'Annunzio e a numerose voci del Dizionario biografico della Gente d'Abruzzo. Sta per licenziare alla stampa l'edizione critica degli Statuti di Teramo del 1440 e la biografia di Francesco Paolo d'Annunzio, padre del Poeta.

tutti gli affari derivanti dalla tassa, ripartizione ed esazione delle contribuzioni dello stato, e de' Comuni» ed anche «in tutti gli affari derivanti dagli appalti fatti, sia tra il fisco ed i particolari, sia tra costoro e le università, per tutti i pubblici lavori» (Titolo II, art. 11, Legge 8 agosto 1806). Con l'esercizio di questa importante competenza, come organo del contenzioso amministrativo, i Consigli d'Intendenza affiancheranno il Consiglio di Stato; un'altra competenza di grande importanza è costituita dall'autorizzazione necessaria ai Comuni per intentare liti.

Nell'amministrazione delle Università ai Sindaci si affiancavano due Eletti, il primo dei quali era incaricato della polizia urbana e rurale, mentre il secondo assisteva il Sindaco e funzionava, all'occorrenza, come vice del Sindaco; tutti duravano in carica un anno (Titolo II, art. 1, Legge 18 ottobre 1806)⁹.

Questo era approssimativamente, nelle sue grandi linee l'ordinamento amministrativo del Regno che si manterrà praticamente immutato anche con la Restaurazione.

2 – Una delle novità più importanti di questo Stato concepito, non molto diversamente da quello borbonico, come struttura autoritaria, centralistica e paternalistica, fu la istituzione del Consiglio di Stato avvenuta con Decreto del 15 maggio 1806, simile solo nel nome a quello istituito da Carlo di Borbone che in effetti era un Consiglio dei Ministri presieduto dal Re¹⁰. Il Consiglio di Stato introdotto da Giuseppe Napoleone aveva competenze consultive e giudiziarie e quindi funzionava come supremo giudice amministrativo¹¹, destinato ad ereditare le competenze della R. Camera della Sommaria¹² e di quella di S. Chiara¹³. Era composto inizialmente da un massimo di 24 Consiglieri con un Segretario generale ed un Bibliotecario; con altro Decreto della stessa data Giuseppe nominò solo parte dei Consiglieri, ma con quello successivo del 3 giugno venivano nominati altri tre Consiglieri tra i quali era Melchiorre Delfico. In fine, Gioacchino Napoleone con un Decreto di 69 articoli del 14 ottobre 1809 procederà alla sua «completa organizzazione (...) e per la riunione di tutte le sue attribuzioni».

Con questa nomina - con Delfico era stati designati Marzio Mastrilli, il Marchese di Gallo che sarà nominato Ministro degli Esteri (era stato l'Ambasciatore a Parigi di Ferdinando IV) - e il Principe di Bisignano Presidente del Sacro Consiglio. La nomina di Melchiorre Delfico veniva annotata da Carlo De Nicola scrivendo nel suo prezioso diario: «è un distinto gentiluomo i cui talenti in materia economica si sono avuti sempre in pregio»¹⁴.

Un altro Decreto del 5 luglio divideva il Consiglio in Sezioni: legislazione, finanze, interno e guerra e marina; l'art. 2 del provvedimento destinava alla Sezione dell'interno Francesco Andrea Miot Ministro dell'Interno, Giuseppe Capececiattolo Arcivescovo di Taranto, Luigi Serra Duca di Cassano, il Duca di Campochiaro, il Duca di S. Arpino e Melchiorre Delfico¹⁵. Non sembra però esatta l'affermazione di Vincenzo Clemente nella sua bella biografia che fino al 1809 il Delfico abbia fatto parte della Sezione finanze¹⁶, mentre fino al 1815 della Sezione interno fu anche Presidente; nel 1810 (come stiamo per vedere) e nel 1813 fu per vari mesi Ministro dell'Interno ad interim¹⁷.

3 – Proprio di questo periodo di supplenza sono quattro lettere ministeriali conservate nell'Archivio di Stato di Pescara¹⁸ tutte indirizzate all'Intendente della Provincia di Abruzzo Citeriore che è Carlo Ungaro Duca di Montejasi (successore di P. J. Briot)¹⁹ firmate appunto «per lo Ministro assente. Il Consigliere di Stato». La prima²⁰ è del 6 giugno 1810 e si riferisce ad una vicenda che riguarda un illustre cittadino di Pescara, protagonista della sua vita amministrativa che ricopriva la carica di Sottoricevitore dei dazi indiretti. Dalla lettera si comprende che doveva essere sorta una controversia tra questo funzionario e il Conservatorio dei progetti di Aquila e, per la soluzione della controversia si dimostrava indispensabile la presenza del Caffé nel capoluogo del 2° Abruzzo Ulteriore, Aquila appunto, come chiedeva quell'intendente. Ma il Sottoricevitore Caffé, pur avendo ricevuto da quello di Chieti il permesso di lasciare l'ufficio aveva evitato di recarsi ad Aquila provocando il risentimento dell'Intendente che si era rivolto

al suo diretto superiore, il Ministro dell'Interno (che apprendiamo ricoperto interinalmente in questo momento da Melchiorre Delfico) che, così sollecitato, scrive all'Intendente di Chieti perché costringa il Caffé a recarsi finalmente ad Aquila.

Sig. Intendente. L'Intendente del 2° Abruzzo Ulteriore mi ha manifestato che ad onta della permissione da Voi stesso procurata al Sig.^r Vincenzo Café di Pescara Sotto-Ricevitore de dazi indiretti, di recarsi all'Aquila, Egli ricusi tuttavia di condurvisi, allegando varj mendicati pretesti. Altronde la sua presenza colà si riconosce sempre più indispensabile, per ottenersi la composizione di una importante e involuta vertenza tra lui, e quel Conservatorio de' Progetti sotto il titolo di S. Spirito. Quindi per avviarsi ad ogni altro ritardo con discapito del pio luogo, io v'incarico a disporre che il suddetto Sig.^r Café si porti sollecitamente nell'Aquila, coartandovelo, quando ulteriormente ripugni. Vi rinnovo gli attestati della mia distinta stima.

Pel Ministro assente. il Consigliere di Stato.
Delfico

Il tono della lettera è certamente cortese, ma si avverte bene che si tratta della fredda cortesia del superiore verso il dipendente a cui si rivolgono istruzioni che sono, nella sostanza, ordini: Vincenzo Caffé (Café nella lettera) dovrà subito recarsi ad Aquila magari, se sarà necessario, costretto con la forza.

4 – La seconda lettera²¹ è ancora del 6 giugno ed è del pari indirizzata all'Intendente di Chieti e, nella sostanza, costituisce una lezione di diritto impartita al Sindaco di Pescara a cui è destinata anche una "ripreensione", cioè un rimprovero solenne che l'Intendente gli dovrà muovere per conto del Ministro: la colpa del Sindaco è chiarita dalla lettera.

Signor Intendente. Il Sindaco di Pescara mi ha inviato un rapporto con delle osservazioni sulla persona del Sig.^r Carlo Liberi, che pretende di esser nominato medico dell'Ufizio di Sanità. Siccome i Sindaci de' Comuni non sono autorizzati a corrispondersi, direttamente col Ministero, ma colle autorità dalle quali immediatamente dipendono; così vi compiacerete di far per questa volta

una ripreensione al Sindaco di Pescara facendogli sentire che non si deve oltrepassare il sistema fissato dalla Legge, ed al bisogno si dirigga (*sic!*) all'Intendente. Che se la necessità porti di dover ricorrere al Ministero per interessi del Comune, allora dovrà farlo con supplica non già con rapporto. Sono, Signor Intendente, con sentimenti di distinta stima.

Per lo Ministro assente. il Consigliere di Stato.
Delfico

Oltre al semplice rimprovero - "per questa volta", avvertimento che sembra promettere più severi provvedimenti in caso di reiterazione dell'errore - la lettera insegna al Sindaco (e forse anche all'Intendente) il rigoroso rispetto delle competenze e qui Delfico ci appare non solo come il rigido custode della corretta procedura amministrativa che assoggettava i Sindaci agli Intendenti, ma anche - almeno così ci sembra - alquanto freddamente burocratico. Nel caso di specie, avendo inviato un "rapporto", il Sindaco aveva usato un mezzo improprio, illegittimo meritevole di essere sottolineato e contestato. Tuttavia, non esclude, né poteva escludere, che un Comune potesse avere la necessità di ricorrere al Re (attraverso il Ministero), ma in questa ipotesi il Sindaco avrebbe dovuto usare la forma della "supplica" e non del "rapporto", una questione di forma, dunque, non di sostanza. Ma Delfico trova l'occasione anche per affermare un principio di sana amministrazione: «non si deve oltrepassare il sistema fissato dalla legge».

Questa lettera consente anche di conoscere un momento della vita di Carlo Liberi che è un chirurgo, prossimo sindaco di Pescara e protagonista, anche dal punto di vista professionale, della vita cittadina. Apprendiamo che Liberi aspirava alla nomina all'"Ufizio di Sanità" e probabilmente il Sindaco (che vedremo essere un discusso Cetto Ruggieri) aveva accompagnato la domanda con un "rapporto", forse sfavorevole, che aveva inviato al Ministero e non all'Intendente che probabilmente si conosceva favorevole a Liberi.

5 – La terza lettera²² è di importanza molto maggiore della prima perché riguarda l'ammi-

nistrazione attiva del Comune di Pescara, ma per comprenderne bene il significato appare necessario conoscere alcuni momenti della vita amministrativa del Comune che significa conoscenza di vicende relative a elezioni di Sindaci di Pescara.

Dopo il Sindaco Giuseppe Ravignani che troviamo in carica fino al 25 dicembre 1809, gli succede il medico Federico Ferrara che esercita le funzioni di Sindaco fino al 13 maggio 1810 in cui presiede il suo ultimo Consiglio decurionale. Un mese dopo notiamo con sorpresa che il Decurionato è presieduto dal nuovo Sindaco Cetto Ruggieri che in precedenza aveva addirittura rinunciato alla carica di decurione. Infatti, nella seduta del 17 aprile 1810 il Decurionato aveva dovuto prendere atto che il decurione Cetto Ruggieri aveva comunicato di rinunciare alla carica, ai sensi del Titolo IV, art. 23 della Legge 8 novembre 1809. Inopinatamente, dal verbale della seduta decurionale dell'11 giugno vediamo Sindaco di Pescara è proprio quel Cetto Ruggieri che non era più nemmeno decurione quale Percettore delle contribuzioni dirette del Circondario di Francavilla. Qualche tempo prima si era svolta da parte dell'intendente la visita del Comune prescritta dal Titolo II, art. 8 della Legge 8 agosto 1806 che si era conclusa con istruzioni impartite al Sindaco. Queste istruzioni chiedevano, tra l'altro, la sostituzione del decurione dimissionario che sappiamo essere il Ruggieri che, nonostante avesse dichiarato in precedenza la sua rinuncia, di volersi giovare della esenzione, pure viene nominato Sindaco di Pescara. Ma se l'Intendente aveva elaborato una relazione che aveva inviato al "superiore Ministero", si direbbe oggi, era stato molto probabilmente per essere confortato nell'aver ignorato la esenzione riconosciuta ai Percettori. Ma ecco come replica Melchiorre Delfico il 16 giugno 1810.

Al Sig.^r Intendente di Abruzzo Citeriore. Ho rilevato con dispiacere dal Vostrorapporto de' 12 del corrente che nel Comune di Pescara l'amministrazione era nella confusione. Io approvo che abbiate allontanato la causa del male, facendo cessare il Sindaco dalle sue funzioni, non posso però autorizzarvi a confermare la scelta del suo successore

in persona del Sig.^r Cetto Ruggieri. La carica di percettore del Circondario è incompatibile con quella di Sindaco. Le loro attribuzioni sono diverse, e qualche volta in opposizione. Senza dubbio non mancheranno in Pescara de' soggetti probi, intelligenti, e pieni di zelo, che possono rendere al loro paese utili servizi esercitando l'onorevole incarico di Sindaco. Date dunque le disposizioni onde su uno di questi cada la scelta, ed istrutemi de' risultati. Pel Ministro assente. Il Consigliere di Stato. *Delfico*.

Preliminarmente sia consentita un'osservazione sulla celerità della posta e sul funzionamento della macchina burocratica: il 12 giugno l'Intendente di Chieti scrive al Ministro che da Napoli risponde il 16, dopo soli quattro giorni e l'Intendente il 19 può scrivere al Sindaco dettando i suoi ordini; sono cioè da rimarcare la sollecitudine del Ministero nel disbrigo dell'affare e la velocità del servizio postale tra la Capitale e la regione più settentrionale del Regno.

Prima di esaminare come l'Intendente abbia tradotto al Sindaco le osservazioni del Ministro e di trascriverne la lettera, s'impone un qualche commento alla risposta di Delfico che parlando di "confusione" nell'amministrazione comunale di Pescara rivolge un sottinteso rimprovero all'Intendente che quella "confusione" non ha saputo evitare; quel Sindaco (Federico Ferrara), che apprendiamo dimissionario perché costretto, era stato pur sempre nominato dall'Intendente e quindi la lettera del Ministro ci si presenta come un evidente, fermo, anche se molto cortese, rimprovero a Montejasi. E non può non suonare come un altro rimprovero, forse non del tutto meritato, il rifiuto di compiere un atto che lui considera illegittimo, cioè di non poterlo autorizzare - come evidentemente l'intendente aveva chiesto - a nominare un Sindaco ritenuto incompatibile come Cetto Ruggieri su cui è caduta la scelta del Duca e Ciamberrano del Re Carlo Ungaro di Montejasi a cui Delfico impartisce un'altra lezione che l'Intendente non può non accettare. Molto asciuttamente gli spiega che esiste una incompatibilità legislativa (che l'Intendente avrebbe dovuto conoscere) tra le cariche di Percettore del Circondario e di Sindaco ed il motivo della comandata incompatibilità²³.

Seguiamo gli sviluppi della vicenda con la lettera che il 19 Montejasi invia al tuttora Sindaco Ruggieri

S.E. il Ministro dell'Interno avendo conosciuto l'incompatibilità per la carica di Sindaco e quella di Percettore che Voi occupate è venuto ad ordinare che seguitando a funzionare da Percettore, cessiate di essere Sindaco. Voi intanto dovendovi uniformare a questa disposizione riunite il Decurionato e fate dallo stesso formare una terna di soggetti abili, probbi (*sic!*), ed onesti, acciò codesto Comune abbia una volta a godere una saggia amministrazione dopo essere stata per gran tempo sconvolta da Sindaci pro tempore. Curate dunque, che sollecitamente detta terna mi si recapiti, onde io prescelga uno de' migliori soggetti per rimpiazzare le funzioni di Sindaco, che andrete a deporre dopo tale elezione. Gradite i soliti attestati della mia stima. *Montejasi*

Vedremo la conclusione della vicenda, ma intanto osserviamo che la lettera è alquanto ipocrita oltre che ambigua: ipocrita perché si guarda bene, parlando genericamente, di rivelare di avere informato il Ministro della situazione anomala di Pescara e ambigua perché il Sindaco incompatibile dovrà lasciare la carica illegittimamente occupata non subito, come sarebbe stato di dovere, facendo governare il 2° Eletto, ma solo dopo la elezione del nuovo Sindaco e ci pare che questa soluzione sia arbitraria e non esattamente in linea con le istruzioni del Ministro.

Torniamo alla lettera di Delfico che concludendo ordina di essere informato e ovviamente l'Intendente gli invia una relazione di cui ci resta la minuta che reca la data 19 cancellata e corretta in 23 (giugno) su carta intestata «Il Duca di Montejasi Ciamberlano di S. M., Cavaliere del Real Ordine delle Due Sicilie, Intendente della provincia di Abruzzo Citeriore». E' del tutto ovvio che il tono della lettera sia profondamente rispettoso: non potrebbe essere diversamente e poi l'Intendente riconosce esplicitamente il suo errore; infatti scrive:

Eccellenza. Gli ordini di V. E. relativi all'amministrazione di Pescara saranno intieramente eseguiti. Attesa l'incompatibilità osservata in persona del Signor Ceteo Ruggieri Percettore

del Circondario da me provvisoriamente sostituito al dimesso Sindaco Signor Federico Ferrara, avrei dovuto far funzionare il 2° Eletto Signor Pietrangelo de Acetis. Questi non è affatto capace a ridare all'amministrazione quel tuono convenevole per la riordinazione ed in conseguenza ho autorizzato il Ruggieri a riunire il Decurionato, e far proporre una nuova terna di soggetti probbi, capaci, e non eccezionali per scegliere il migliore. Preveggo che non si otterrà il fine proposto [il prosieguo della frase è accuratamente cancellato e tutta la frase è perciò incomprensibile]. Io intanto dal canto mio farò quanto posso per il bene del Comune, e V. E. deve essere persuasa di tutta la mia premura. Sono col più profondo rispetto.

L'Intendente non può evitare, davanti al superiore, di riconoscere di aver commesso un errore nominando un sindaco considerato al Ministero incompatibile (che però lascerà in carica fino alla elezione del nuovo) e a sua giustificazione accusa d'incompetenza il 2° Eletto Pietrangelo de Acetis (che nonostante questo giudizio negativo sarà Sindaco nel 1816 come del resto tornerà sulla poltrona di Sindaco lo stesso Ruggieri per pochi mesi nel 1814 e ancora nel 1815).

E' interessante osservare la conclusione della vicenda; il Decurionato convocato dal Sindaco sempre incompatibile delibera la terna richiesta, dichiaratamente per i mesi finali dell'anno in corso 1810, indicando le persone di Ceteo Troiano, di quel Pietrangelo de Acetis che conosciamo e di Ignazio Monasterio, ma nessuno dei tre riesce di gradimento all'Intendente che infatti non ne nomina nessuno e quindi, nonostante l'asserita dal Ministero incompatibilità, Ceteo Ruggieri rimane in quella carica che lascerà (dopo un inutile tentativo dell'Intendente di cui stiamo per occuparci) solo alla fine del 1810 essendo stato nominato Sindaco per il 1811 il chirurgo Carlo Liberi che sarà un protagonista, nel bene e nel male, della vita amministrativa di Pescara, nominato, come abbiamo visto, nella seconda di queste ministeriali.

5 – Anche la quarta lettera²⁴ riguarda l'amministrazione comunale di Pescara ed è come un'appendice di quella ora esaminata trattando ancora della designazione del Sindaco della

Città. Come per la precedente anche in questa occasione la lettera è una risposta ad una richiesta del ben noto Intendente Montejasi inviata con un rapporto del 31 luglio 1810. Questa lettera è manifestamente legata alla vicenda discussa in quella di circa un mese prima, il 16 giugno; abbiamo visto che l'Intendente non aveva gradito nessuno dei tre personaggi della terna designata dal Decurionato e al loro posto aveva individuato un personaggio che avrebbe voluto nominare Sindaco, ma rifiutava la carica. Si arguisce che l'Intendente si era rivolto al Ministro dell'Interno per essere autorizzato a costringere il riluttante personaggio ad accettare la carica. Va precisato che nella lettera di Delfico il candidato dell'intendente è indicato come Antonio Maria Narducci, ma il cognome è certamente errato perché quello esatto era Nardacci stando alle tante menzioni del personaggio nei verbali delle deliberazioni del Comune ed è sicuro che si tratti dello stesso personaggio non solo per l'identità dei due nomi di battesimo, ma anche per il motivo che il Nardacci era effettivamente uno dei personaggi più in vista di Pescara.

Scrivi dunque Melchiorre Delfico:

Signore. Ho rilevato dal Vostro rapporto de 31 dello scorso Luglio la necessità che ha il Comune di Pescara di avere un buono amministratore per mettere in regola i suoi interessi, ed ho osservato altresì la ripugnanza che il Sig.^r Antonio Maria Narducci ha dimostrato ad accettare la carica di Sindaco, all'esercizio della quale Voi credete necessaria la di lui persona. Ma dacché il Sig.^r Narducci ha la legge a suo favore io non posso autorizzarvi di obbligarlo all'esercizio della carica, quindi procurerete di persuaderlo con belle maniere ad intraprenderlo. In tale intelligenza vi rinnovo i sentimenti della mia stima.

Per lo Ministro assente Il Consigliere di Stato
Delfico.

Da questa risposta si comprende che l'intendente, insoddisfatto dei nominativi della terna che abbiamo visto in precedenza proposti dal Decurionato aveva individuato nel Nardacci il Sindaco idoneo a riportare ordine nella dissestata amministrazione del Comune di Pescara e certamente era tra i notabili più autorevoli della

Pescara nel primo Ottocento che ricoprì cariche importanti dell'amministrazione comunale²⁵ anche se, evidentemente, non ne voleva essere il Sindaco. Probabilmente Montejasi aveva considerato che l'abruzzese Delfico, che aveva molta considerazione per il Nardacci certamente ben riposta perché lo conosciamo come tra i più eminenti notabili della Pescara con il prestigio e l'autorità che gli derivavano dalla sua attuale carica di Ministro dell'Interno, si sarebbe prestato ad imporgli l'accettazione della carica.

Tutta questa lettera di Delfico offre la prova dell'onestà, del rigore della sua amministrazione rifiutando un intervento probabilmente utile, ma contrario alla legge, illegittimo.

NOTE

¹ Le ore 21 e mezza d'Italia corrispondono alle nostre 14, 30 (allora ore di Francia o di Spagna).

² «L'armata di S. M. marcia velocemente per detronizzare la Regina di Napoli e punire il più grande attentato che si sia giammai commesso contro la santità dei contratti alla fede pubblica, ed al dritto delle nazioni. Invano si sono avanzate delle suppliche e dei mediatori per far ottenere il perdono a tante perfidie. L'Imperatore ha risposto – dopo quest'ultimo attentato non vi è più perdono a sperare. La Regina di Napoli ha finito di regnare (...)».

La trascrizione del Bollettino è in C. DE NICOLA, *Diario Napoletano (1798-1825)*, rist. an., vol. II, Napoli, Regina, 1999, p. 188.

³ L'intestazione di leggi e decreti è:

«In nome dell'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia nostro Augustissimo fratello e Sovrano, Noi Giuseppe Napoleone Bonaparte, principe Francese, grande Elettore dell'Impero, luogotenente dell'Imperatore, comandante in capo dell'armata di Napoli».

Diventato Re viene adottata una duplice titolatura, una per le leggi «Giuseppe Napoleone per la grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia, Principe Francese, Grand'Elettore dell'Impero» e una seconda più semplice per i decreti «re di Napoli e di Sicilia». Anche Gioacchino Murat adotterà la doppia intestazione «Gioacchino Napoleone per la grazia di Dio e per la costituzione dello Stato [era quella promulgata da Giuseppe da Baiona, mai applicata e che Gioacchino concederà solo alla fine del suo regno] re delle Due Sicilie, Principe e Grande Ammiraglio di Francia»; rimarrà inalterata la formula per i decreti.

⁴ Il decreto di istituzione del Ministero, pubblicato in *Bollettino delle leggi*, è integralmente riportato da C. DE NICOLA, *Diario Napoletano...cit.*, vol. II, pp. 225-227.

⁵ F. GALLO, *Elites urbane tra "Antico Regime" e riforme napoleoniche*, in *Atti del Convegno di studi La nascita del Comune moderno e del Ministero dell'Interno nell'Italia*

meridionale 1806-1815, S.I., Media Edizioni, 2007, p. 37.

⁶ Non sembra esatta l'affermazione di O. DI STANISLAO, *L'identità municipale di Giulianova attraverso i Sindaci*, in *Atti...cit.*, p. 95 che scrive: «la legge del 18 ottobre istituì infatti i decurionati sopprimendo gli antichi parlamenti generali (...)» perché i Decurionati già esistevano nel Regno: Pescara, per esempio, nel 1806 era già amministrata da trenta decurioni, 15 di Pescara, 10 di Castellamare e 5 di Villa del Fuoco.

⁷ Abbiamo notato che qualche autore (per esempio, qualcuno che ha scritto negli *Atti* sopra citati) indica le leggi che cita di questo periodo anche con un numero che poi è quello della pubblicazione sul *Bullettino delle leggi* (inaugurato da Giuseppe Napoleone con il titolo di *Collezione degli Editti, Determinazioni, Decreti, e Leggi di S. M.* sostituito a partire dal 1807 appunto con *Bullettino delle leggi*). L'indicazione del numero è un errore: il numero non è quello specifico di una determinata legge, ma quello progressivo di pubblicazione sul *Bullettino* che numera progressivamente tutti i provvedimenti normativi pubblicati compresi decreti, minute della Segreteria di Stato, etc. Così, per fare un esempio, la Legge dell'8 agosto 1806 che viene citata con il n. 132 non è affatto (come sarebbe nell'uso moderno) la 132ª legge promulgata, ma la disposizione normativa pubblicata dopo 131 precedenti che potrebbero benissimo essere tutti decreti e non leggi. Un esempio particolarmente chiaro è il proclama di Giuseppe emanato da Baiona il 23 giugno 1808 (insieme con la Costituzione (mai applicata da Gioacchino Murat se non quando era troppo tardi) che nel *Bullettino* reca il numero 147!

⁸ Sul nuovo istituto giuridico dell'Intendenza è sempre indispensabile A. DI MARTINO, *La nascita delle intendenze. Problemi della amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli, Jovene, 1984.

⁹ Dobbiamo avvertire che nelle leggi dei primi anni ogni titolo numerava i propri articoli separatamente da quelli di altri titoli: in altri termini gli articoli non hanno una numerazione progressiva generale come avverrà più tardi e usa anche oggi, ma distinta per titoli che, pertanto, è necessario citare per evitare equivoci.

¹⁰ Cfr. G. LANDI, *Consiglio di Stato (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 297; E. GUICCIARDI, *Consiglio di Stato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IV, Torino, UTET, 1974, p. 190.

¹¹ R. FEOLA, *La monarchia amministrativa*, Napoli, Jovene, 1984, p. 53 n. 72.

¹² La istituzione della Regia Camera della Sommaria risale al 1446; istituita da Alfonso d'Aragona le furono attribuite competenze consultive, amministrative e giudiziarie per tutte le cause fiscali; come quella di S. Chiara fu soppressa da Giuseppe Napoleone.

¹³ La Real Camera di S. Chiara fu istituita da Carlo di Borbone con una prammatica dell'8 giugno 1735 in sostituzione del Consiglio Collaterale con competenza legislativa, giudiziaria e amministrativa.

¹⁴ C. DE NICOLA, *Diario Napoletano...cit.*, vol. II, p. 258.

¹⁵ E' stato ipotizzato da V. CLEMENTE,) *Delfico Melchiorre*,

in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 36, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 535 che la nomina sia stata proposta da Cristoforo Saliceti ministro di Polizia. .

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Incorre in una grossa svista A. MARINO, *Delfico Melchiorre*, in *Gente d'Abruzzo. Dizionario Biografico*, vol. 4, Castelli, Andromeda Editrice, 2006, p. 232 scrivendo che Delfico: «nel 1808 vendette a Ferdinando I la sua preziosissima collezione di incunaboli»; anzi, le sviste sono due: nel 1808 Ferdinando era ancora IV (I lo diventerà quale re delle Due Sicilie con il Congresso di Vienna); in secondo luogo Ferdinando IV nel 1808 non poteva comperare niente trovandosi in Sicilia dove era riparato nel 1806 per l'occupazione di Napoli dai Francesi.

¹⁸ Mi è gradito, oltre che doveroso, ringraziare la Direttrice dell'Archivio di Stato di Pescara Dott.ssa Maria Teresa Iovacchini, gli Archivisti di Stato Pasqualino Carota ed Irene Pesce ed i Funzionari Antonio Di Tecco, Fernando Febbo, Anna Maria Colaiani, Franca D'Erminiis, Eleonora Consoli e Dario Cocco per la competenza e la cordiale totale disponibilità con le quali hanno agevolato e quotidianamente agevolano i miei studi.

¹⁹ Giuseppe con Decreto del 7 luglio 1807 nominò Intendente di Abruzzo citiore il «Duca di Monteasi uno dei nostri ciambellani» che però nella corrispondenza usa «ciamberlano» e si firma «Montejasi».

²⁰ Archivio di Stato di Pescara (= AS Pe) *Intendenza, Affari Comunali Pescara*, fascio II 5.

²¹ AS Pe, *Intendenza, Affari Comunali Pescara*, fascio II 17.

²² AS Pe, *Intendenza, Affari Comunali Pescara*, fascio II 15.

²³ L'art. 23 della Legge 8 novembre 1809 recitava: «I ricevitori generali e distrettuali ed i percettori di un circondario di giudice di pace saranno esenti dall'alloggio in qualunque maniera delle persone di guerra e dalle cariche municipali». Delfico parlando di incompatibilità dà della norma un'interpretazione che non sembra giustificata; infatti l'art. 23 dichiara i percettori "esenti" dagli alloggi militari e poi anche "dalle cariche municipali" il che sembra indicare che non si stabilisce una incompatibilità, ma si concede un'esenzione da due oneri indubbiamente pesanti: l'alloggio militare e la carica comunale; però nella interpretazione del Ministro e Consigliere di Stato Delfico la norma stabiliva invece una incompatibilità e da favorevole al percettore diventava norma proibitiva per la possibilità teorica di un conflitto con il Comune. Allora la rinuncia di Ruggieri deve essere letta non come ottemperanza ad un obbligo, ma come mezzo per liberarsi dal peso del decurionato a cui non poteva essere obbligato allo stesso modo che la sua casa non poteva essere gravata dell'alloggio militare. E comunque che le attribuzioni di percettore e sindaco, come si osserva nella lettera, fossero diverse non era una scoperta senza considerare che la diversità delle funzioni non poteva costituire di per sé una incompatibilità.

²⁴ AS Pe, *Intendenza, Affari Comunali Pescara*, fascio II 15.

²⁵ Antonio Maria Nardacci è decurione nel 1802 e l'anno seguente ricopre anche l'importante carica di grassiere.



Guardia nazionale di Teramo. Al centro Troiano De Filippis Delfico.